



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

**Regolamento didattico - parte normativa  
del Corso di Laurea Magistrale in**

**PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE: FOUNDATIONS, METHODS, APPLICATIONS  
*CONOSCENZA FILOSOFICA: FONDAMENTI, METODI, APPLICAZIONI***

**Interateneo con l'Università di Pavia  
e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia**

**Classe LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE**

In vigore dall'a.a. 2024/2025

**Art. 1 Norme generali e finalità**

Il Corso di laurea magistrale in *Philosophical Knowledge: Foundations, Methods, Applications*, interateneo con l'Università di Pavia e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, afferisce alla Classe LM-78 Scienze filosofiche delle lauree magistrali ed è attivato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell'Università degli studi di Bergamo.

Il regolamento didattico del Corso di studio si suddivide in una parte didattica e in una parte normativa ed è reperibile sul sito del Corso di studio, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

Il regolamento didattico (parte didattica) disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso. Il presente *Regolamento didattico (parte normativa)* disciplina le modalità organizzative di funzionamento del Corso non già disciplinate nel regolamento didattico (parte didattica).

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

**Art. 2 Sede amministrativa e sedi didattiche**

La sede amministrativa del corso è assunta in alternanza per quattro anni dall'Università degli studi di Bergamo e dall'Università di Pavia.

La sede amministrativa è assunta dall'Università degli studi di Bergamo per quattro anni a partire dall'anno accademico 2023/2024.

La sede amministrativa cura tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, le iscrizioni, la riscossione delle tasse universitarie e delle contribuzioni, la gestione delle carriere degli studenti, nonché la predisposizione del titolo finale congiunto.

Le attività formative del corso di laurea magistrale sono tenute nelle aule e nelle strutture didattiche dei tre Atenei che concorrono all'attivazione del corso attraverso un calendario concordato annualmente e reperibile sul sito del corso di laurea.

**Art. 3 Titolo di studio**

Il diploma di laurea è rilasciato congiuntamente dall'Università degli studi di Bergamo, dall'Università di Pavia e dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. La pergamena viene



rilasciata a cura della Università sede amministrativa. L'Università sede amministrativa rilascia altresì il Supplemento al Diploma di laurea magistrale (Diploma Supplement).

#### **Art. 4 Requisiti per l'accesso al Corso di studio**

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a "Conoscenze richieste per l'accesso" e A3b "Modalità di ammissione".

#### **Art. 5 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio**

Il piano di studio del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

#### **Art. 6 Piani di studio**

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

#### **Art. 7 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Le attività formative del Corso prevedono lezioni, attività laboratoriali, esercitazioni e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui:

- 6 ore per le lezioni e mediamente 19 ore di studio dedicate allo studio individuale.
- 6 ore per attività didattiche integrative curriculari (laboratori/esercitazioni) e mediamente 19 ore di studio individuale

#### **Art. 8 Frequenza e propedeuticità**

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

I laboratori hanno la frequenza obbligatoria.

I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Il corso non prevede propedeuticità fra gli esami.

#### **Art. 9 Prove di verifica delle attività formative**

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi delle competenti Strutture didattiche, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.



#### **Art. 10 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

#### **Art. 11 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe e in università estere**

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

#### **Art. 12 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe**

Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 13 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 crediti delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 14 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale**

Il Corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare



il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

#### **Art. 15 Esami sovranumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovranumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

#### **Art. 16 Modalità di svolgimento della prova finale**

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5a "Caratteristiche della prova finale" e A5b "Modalità di svolgimento della prova finale".

#### **Art. 17 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica**

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica, di concerto con gli Atenei partner.

#### **Art. 18 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.